



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

ORDINANZA N. 34/2009

COMUNICAZIONI VHF PER LE UNITÀ DA PESCA NELL'AMBITO PORTUALE DI ORTONA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

- VISTA il capo II dell'ordinanza n. 37/2000 in data 22 luglio 2000, dell'Ex Ufficio Circondariale Marittimo di Ortona, inerente il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona";
- VISTO l'articolo 28 del Decreto Ministeriale 05 agosto 2002, n. 218 recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
- VISTO l'articolo 05 del Decreto Ministeriale 26 luglio 2004, n. 231 inerente il "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
- CONSIDERATO la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni all'ambiente e nel contempo di salvaguardare l'incolumità di persone e mezzi e la sicurezza della navigazione;
- VISTI gli articoli 17, 60, 30, 1174, 1218 e 1231 del Cod. Nav. e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Comunicazioni unità da pesca in ingresso/uscita)

Tutte le unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le tre miglia dalla costa, per le quali vige l'obbligo di detenere a bordo l'impianto VHF, dovranno contattare via radio sui canali 16/12 la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto, comunicando l'ingresso e/o l'uscita dal porto di Ortona. Inoltre le predette unità dovranno altresì attenersi rigorosamente ad ulteriori eventuali indicazioni impartite al riguardo dal personale dipendente questa Autorità Marittima. Restano ferme le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 37/2000 recante "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona".

Articolo 2

(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data odierna ed abroga ogni altra norma in materia contrastante con la stessa.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Ortona, 29 maggio 2009

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe FAMA'

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993